



Città di Bene Vagienna

Provincia di Cuneo

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIALE RIMEMBRANZA

ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il presente capitolato ha come oggetto l’affidamento della gestione del Palazzetto dello Sport sito in Viale Rimembranza di proprietà del Comune di Bene Vagienna.

ART. 2 – OBIETTIVI DELL’AFFIDAMENTO

Attraverso la convenzione per la gestione dell’Impianto sportivo denominato Palazzetto dello Sport il Comune di Bene Vagienna intende:

- affidare l’organizzazione di un processo globale ed unitario nei suoi diversi aspetti al fine di promuovere e valorizzare lo sviluppo della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dagli impianti sportivi in questione ed il soddisfacimento di interessi generali della collettività;
- ottenere una conduzione economica che miri ad una limitazione degli oneri a carico del Comune e che pure abbia l’obiettivo di aumentare l’autonomia finanziaria degli aggiudicatari anche tramite lo sfruttamento degli impianti comunali;
- utilizzare gli impianti per le attività agonistiche ed amatoriali per le quali sono stati costruiti.

ART. 3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento avrà una durata di anni 1 a decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto.

ART. 4 – PROROGA

La convenzione potrà essere prorogata. Sulla base di provvedimento espresso dall’Amministrazione Comunale, per il tempo strettamente necessario a dar corso alle procedure di selezione di un nuovo CONCESSIONARIO e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi.

La proroga è disposta dall’Amministrazione Comunale, senza che il CONCESSIONARIO possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta allo stesso con un preavviso di almeno 45 giorni rispetto alla scadenza naturale della convenzione medesima.

La proroga costituisce estensione temporale della convenzione e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni.

ART. 5 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore stimato del presente Capitolato, rapportato alla durata di base per la stessa stabilita

dall'art. 3, al netto dell'IVA e di € 2.086,55, che potrà essere maggiorato dall'importo di € 1.043,27 relativo alla proroga tecnica di cui al precedente articolo.

Il corrispettivo dovuto è quello risultante dall'offerta dell'aggiudicatario, da versare in 2 rate annuali, entro il 30 giugno e il 20 dicembre.

ART. 6 – BENI CONCESSI IN GESTIONE

A seguito della sottoscrizione della convenzione, il Comune consegnerà i locali e le attrezzature di proprietà in essi contenute dell'immobile di Viale Rimembranza, individuato come Palazzetto dello Sport, nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano, visionati, verificati ed accettati.

Lo stato di consistenza dell'impianto viene redatto in contraddittorio tra le parti in sede di verbale di consegna.

Alla scadenza del contratto il CONCESSIONARIO è tenuto alla riconsegna degli immobili libero da persone e cose di sua proprietà.

L'atto di riconsegna, fatto in contraddittorio, verifica eventuali danni e, in caso di accertamento, comporterà per il gestore l'obbligo del risarcimento.

Ai fini di quanto sopra il CONCESSIONARIO si impegna ad esercitare ogni forma di controllo, custodia e sorveglianza degli impianti ed attrezzature dati in gestione.

ART. 7 – MODALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE

Il CONCESSIONARIO, conformemente agli oneri assunti con la presente convenzione dovrà assicurare la continuità del servizio.

Dovrà altresì garantire:

- 1) di improntare l'organizzazione delle attività ammesse a criteri di efficienza ed efficacia e di rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo l'impianto sportivo;
- 2) da sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente (società sportive, squadre, pubblico-spettatore, gruppi vari, scolaresche, ecc.);
- 3) il controllo dell'effettiva titolarità da parte dei singoli utenti e dei vari sodalizi che utilizzano gli impianti, i quali dovranno essere muniti delle necessarie concessioni ed autorizzazioni rilasciate a cura del CONCESSIONARIO;
- 4) la riscossione delle tariffe;
- 5) l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;
- 6) il rispetto del calendario delle attività programmate e dell'orario delle stesse;
- 7) l'approntamento delle attrezzature sportive necessarie e dei campi da gioco per lo svolgimento delle attività programmate;
- 8) la fornitura dell'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni, con presenza di pubblico;
- 9) il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizi (spogliatoi, servizi igienici, ecc.);
- 10) l'assolvimento di tutte le operazioni di pulizia giornaliera e ogni qualvolta se ne presenti la necessità, con esclusione delle pulizie necessarie dopo l'uso da parte delle Istituzioni scolastiche di Bene Vagienna per attività ginniche rientranti nella programmazione didattica e non praticabili negli impianti scolastici, pulizie quest'ultime a carico del personale SCOLASTICO ATA, e delle pulizie derivanti dallo svolgimento di iniziative e manifestazioni dichiarate, con specifico atto di Giunta, di rilevante interesse in relazione ai contenuti sportivi e/o alle peculiari finalità sociali delle medesime;
- 11) l'esecuzione tempestiva di tutte le operazioni di manutenzione a suo carico.

ART. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

In particolare il CONCESSIONARIO ha l'obbligo:

- 1) di garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo per il soddisfacimento del pubblico interesse in conformità alle linee programmatiche dell'Amministrazione;
 - 2) di eleggere e mantenere a Bene VAGIENNA il domicilio, presso il quale l'Amministrazione può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. E' in ogni caso facoltà del Comune dare comunicazione alla sede legale del CONCESSIONARIO;
 - 3) di osservare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro nonché quelli relativi alla sicurezza degli impianti sportivi di cui al successivo art. 18 (Tutela della salute e della sicurezza);
 - 4) di mantenere le strutture, le pertinenze, le attrezzature sportive e gli arredi di proprietà comunale in dotazione ad esse, conservando la destinazione d'uso per la quale sono state realizzate;
 - 5) di sostenere tutte le spese per i materiali necessari per l'esecuzione delle pulizie, compresa carta igienica, asciugamani di carta, sapone, sacchi nettezza urbana, insetticidi, detersivi, ecc. Le pulizie dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate all'art. 9 (oneri di manutenzione);
 - 6) di gestire l'impianto nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza di tutte le norme disciplinanti la materia;
 - 7) di sostenere gli oneri di manutenzione di cui al successivo art. 9 (oneri di manutenzione).
- Il complesso di obblighi ed oneri a carico del CONCESSIONARIO esplicitato nel presente capitolato non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali; pertanto, ove si renda necessario per il CONCESSIONARIO far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a carico dello stesso.

ART. 9 – ONERI DI MANUTENZIONE

Sono a carico del CONCESSIONARIO gli oneri relativi alle operazioni di pulizia, custodia e sorveglianza, nonché di manutenzione ordinaria che vengono in appresso elencati in via esemplificativa e non esaustiva:

- 1) interventi manutentivi riferibili alle varie strutture, arredi ed attrezzature:
 - manutenzione periodica di porte, infissi, finestre e cancelli ivi compresa la sostituzione di serrature deteriorate, vetri rotti, maniglie, cerniere, ecc.,
 - riparazione e manutenzione degli arredi dei locali e degli spogliatoi,
 - manutenzione delle tribune,
 - manutenzione e pulizia delle attrezzature tecniche e di gioco in dotazione con eventuali sostituzioni e ricambi di accessori;
- 2) interventi manutentivi relativi all'impianto di approvvigionamento idrico:
 - manutenzione dei servizi igienici, degli scarichi dei lavandini e delle docce,
 - manutenzione e sostituzione della rubinetteria,
 - sostituzione accessori bagni e docce;
- 3) interventi impianti di riscaldamento:
 - manutenzione degli impianti di riscaldamento e degli estintori, comprese le verifiche di legge e la nomina del Terzo Responsabile;
- 4) interventi manutentivi relativi agli impianti di illuminazione:
 - sostituzione di prese elettriche, interruttori, plafoniere, lampade e lampadine comprese quelle degli impianti di emergenza, ad esclusione di quelli posti ad un'altezza tale che presuppongano l'uso di attrezzature mobili specifiche,
 - conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico;

5) interventi manutentivi relativi al verde di pertinenza degli impianti:

- taglio, raccolta e smaltimento dell'erba;

6) servizi essenziali alla funzionalità dell'impianto:

- pulizia e disinfestazione delle attrezzature, dei locali e delle zone esterne limitrofe. Le operazioni di pulizia e di riordino dovranno essere effettuate dopo ogni attività sportiva (partite, allenamento o altro),

- lavaggio vetri interni ed esterni delle finestre e delle porte,

- disinfestazione e disinfestazione in genere,

- custodia e sorveglianza di tutti gli impianti ed attrezzature.

Il CONCESSIONARIO può a proprie spese, e previa comunicazione dell'Amministrazione Comunale, apportare migliorie agli impianti, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risultino utili alla maggior funzionalità degli impianti stessi, senza nulla pretendere a titolo di rimborso alle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del CONCESSIONARIO.

ART. 10 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune assume a proprio carico l'onere di provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria, non facenti capo al CONCESSIONARIO, e straordinaria necessari alla cura e conservazione delle strutture e delle attrezzature.

In particolare, sono a carico del Comune:

- pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua, in relazione sia all'uso antimeridiano da parte delle scuole sia alle riduzioni tariffarie operate dal concessionari, come da piano finanziario agli atti del comune;

- le sostituzioni di apparati tecnologici (quadri elettrici, pompe, bruciatori, boiler, rifacimento di linee elettriche e di circuiti idraulici completi, corpi illuminanti e lampade dei campi da gioco con esclusione di quelli posti a carico del CONCESSIONARIO);

- rifacimenti completi delle strutture murarie;

- sostituzioni complete delle recinzioni;

- rifacimento coperture dei fabbricati;

- sostituzione di infissi, porte e finestre per il normale deterioramento di uso o per disposizione di legge;

- sostituzione delle attrezzature tecniche e di gioco presenti nei campi da gioco quali ad es. tabelloni e tralicci basket, impianto pallavolo, tabelloni segnapunti, impianto di amplificazione qualora si rendesse necessario causa rottura e/o vetustà delle stesse.

Restano a carico del CONCESSIONARIO tutti gli oneri relativi alle operazioni di ripristino, rifacimento e manutenzione straordinaria delle strutture comprese le attrezzature, gli impianti ed arredi, quando essi si rendessero necessari a causa di mancata manutenzione ordinaria, incuria, manifestazioni, da qualunque soggetto promosse.

Competono al CONCESSIONARIO altresì i ripristini, i rifacimenti e le manutenzioni straordinarie, resisi necessari per danni e furti provocati da terzi, a causa di mancata vigilanza e custodia del CONCESSIONARIO medesimo.

Il CONCESSIONARIO è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto ai Servizi Tecnici ogni qualsiasi inconveniente, guasto, deterioramento delle strutture e delle attrezzature; è tenuto altresì a segnalare con urgenza la necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

ART. 11 – UTILIZZO IMPIANTI ED INTROITO TARIFFE

L'utilizzo del Palazzetto dello sport è consentito al CONCESSIONARIO, ad altre società ed associazioni sportive e gruppi sportivi per lo svolgimento della loro attività purché compatibili con la tipologia degli impianti, salvo espresse esclusioni da concordarsi tra il

CONCESSIONARIO e il Comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta comunale per l'uso degli impianti sportivi.

L'utilizzo degli impianti è altresì consentito agli Enti Pubblici, qualora la promozione della pratica sportiva rientri tra le loro finalità e alle Istituzioni scolastiche.

Il calendario ed orario definitivo devono essere inviati ai Servizi Tecnici Comunali prima dell'inizio della stagione sportiva e devono essere esposti nei locali di ingresso degli impianti in luogo ben visibile al pubblico.

L'accesso e l'utilizzo degli impianti sono comunque subordinati al rilascio della prescritta concessione da parte del CONCESSIONARIO.

Il CONCESSIONARIO risponde di tutte le violazioni che dovessero essere contestate.

Il CONCESSIONARIO è tenuto all'applicazione della cauzione e delle tariffe d'uso adottate con apposito atto dalla Giunta Comunale. A prova dell'avvenuto incasso dei proventi il CONCESSIONARIO deve rilasciare regolare quietanza nel rispetto delle normative fiscali vigenti.

Il CONCESSIONARIO dovrà tenere delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria.

ART. 12 – USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

Il CONCESSIONARIO si impegna a mettere a disposizione gratuitamente qualora richiesto dall'Amministrazione Comunale, l'impianto compatibilmente con gli orari di utilizzo degli stessi e con l'attività svolta, per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni dichiarate, con specifico atto di Giunta, di rilevante interesse in relazione ai contenuti sportivi e/o alle peculiari finalità sociali delle medesime, fino ad un massimo di 10 giornate per anno. La richiesta deve pervenire almeno 7 giorni prima dello svolgersi della manifestazione.

Per l'utilizzo previsto dal presente articolo, il CONCESSIONARIO dovrà assicurare a tutti gli interventi di pulizia, manutenzione, vigilanza e custodia, e approntamento dei campi da gioco che ad esso competono.

ART. 13 – TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

L'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia osservazioni o suggerimenti da presentare, può rivolgersi all'Amministrazione Comunale,

ART. 14 – CONTROLLI E VERIFICHE

L'Amministrazione Comunale svolge controlli e verifiche periodiche sull'attività per la gestione dell'impianto sportivo.

L'Amministrazione Comunale può, in particolare, svolgere controlli e verifiche su:

- rispetto delle clausole convenzionali;
- fruibilità degli orari di utilizzo degli impianti da parte di terzi;
- eventuali azioni o comportamenti del CONCESSIONARIO o del personale utilizzato negli impianti comportanti profili problematici per la gestione dell'impianto sportivo;
- funzionalità complessiva della gestione dell'impianto sportivo e delle singole tipologie di servizi;
- corretta applicazione delle tariffe d'uso praticate dal CONCESSIONARIO che devono essere conformi a quelle approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

Oltre ai controlli sopraindicati, il Comune è autorizzato ad esercitare, in qualunque momento, attività di controllo, verifica ed ispezione degli impianti, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere ai locali.

ART. 15 – ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATERALI E PUBBLICITA'

Al CONCESSIONARIO è consentito nell'ambito degli impianti sportivi:

- a) il diritto di esclusiva di pubblicità;

- b) l'esercizio di scuole di avviamento allo sport anche a pagamento;
- c) l'esercizio di vendita di articoli sportivi;
- d) l'esercizio del bar o VENDITA BEVANDE TRAMITE APPARECCHI AUTOMATICI ove le strutture lo permettano.

Il CONCESSIONARIO dovrà provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

ART. 16 – SUBCONCESIONE E CESSIONE DEL SERVIZIO

E' vietata la subconcessione della gestione.

E' ammessa la possibilità per il concessionario di avvalersi di ditte specializzate per le prestazioni di limitati servizi specifici (es. disinfezione, disinfestazione, particolari operazioni di pulizia che richiedano l'utilizzo di specifiche attrezzature, prestazioni tecniche connesse alla manutenzione, previa comunicazione all'Ufficio Servizi Tecnici Comunali.

Tali attività dovranno essere esclusivamente complementari alle attività oggetto del presente capitolato.

ART. 17 – PERSONALE DA UTILIZZARE NEGLI IMPIANTI

Il CONCESSIONARIO dovrà assicurare la gestione dell'impianto con proprie risorse umane qualificate, che siano funzionalmente dipendenti, o attraverso l'utilizzo di diverse forme contrattuali.

Il CONCESSIONARIO deve impiegare personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità; il personale è tenuto ad un contegno riguardoso, corretto ed adeguato per il servizio da svolgere; il CONCESSIONARIO risponde senza eccezioni al buon comportamento dello stesso.

Deve inoltre essere garantita la sostituzione del personale in caso di assenza. A tale fine l'Amministrazione potrà effettuare opportune ed apposite verifiche.

Il CONCESSIONARIO deve impiegare personale idoneamente informato, formato in materia di sicurezza.

L'Amministrazione Comunale rimane estranea a qualunque rapporto fra il CONCESSIONARIO ed il personale da esso dipendente o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali sono a carico del CONCESSIONARIO, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

Il CONCESSIONARIO è altresì obbligato ad applicare integralmente a favore dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

Per tutta la vigenza del contratto sarà cura del CONCESSIONARIO farsi carico, a proprie spese, della formazione e dell'aggiornamento del personale.

Il CONCESSIONARIO, inoltre, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, si impegna a comunicare il nominativo e il recapito telefonico del proprio Responsabile che si rappresenterà con l'Amministrazione Comunale per tutto ciò che attiene allo svolgimento della presente convenzione.

E' onere del CONCESSIONARIO provvedere all'adeguamento delle polizze assicurative e a tutti gli adempimenti connessi alla situazione previdenziale ed assistenziale del personale utilizzato.

ART. 18 – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro sono a carico del CONCESSIONARIO, che si deve impegnare ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizioni di sicurezza ottimali. In particolare deve porre in essere nei confronti del proprio personale, anche volontario, e di tutti i soggetti interessati, tutti i comportamenti e le azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed imporre ad proprio personale ed a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

Pertanto il CONCESSIONARIO terrà conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro, introdotte dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e si obbliga a redigere il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008.

Inoltre, nel rispetto del principio di cooperazione e coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti dalle interferenze, sarà cura del CONCESSIONARIO analizzare la presenza di possibili interferenze durante lo svolgimento della convenzione e procedere di conseguenza alla redazione dei DUVRI.

Il CONCESSIONARIO dovrà inoltre mantenere le condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo quale responsabile secondo quanto previsto dal D.M. Interno 18.03.1996 come modificato dal D.M. Interno 06.06.2005 e s.m.i.

A tale fine dovrà redigere e mantenere aggiornato il piano dell'emergenza e garantire la presenza costante di un numero di addetti come previsto dal piano stesso.

Dovrà inoltre tenere un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio negli ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro dovranno essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Le verifiche agli impianti elettrici, redatte da un tecnico qualificato dovranno essere eseguite secondo le scadenze previste dalla normativa vigente.

Dovrà partecipare con un rappresentante, il responsabile della tenuta del registro e con il tecnico qualificato che ha eseguito l'ultima verifica annuale, alle visite periodiche del servizio impiantistico antinfortunistico dell'A.S.S. ed a quelle della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Copia del documento di valutazione dei rischi e copia del piano delle emergenze dovranno essere portati in visione almeno sette giorni prima della stipulazione del contratto, mentre l'elenco dei nominativi degli addetti alla sicurezza e copia dei relativi attestati di frequenza di un corso di pronto soccorso e corso di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza così come previsto dal piano delle emergenze, dal documento di valutazione dei rischi e dalle eventuali disposizioni della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, dovranno essere depositati almeno sette giorni prima della stipula del contratto.

Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza. Il CONCESSIONARIO dovrà anche provvedere alla manutenzione di tutti i macchinari ed attrezzature in dotazione, come più specificatamente previsto all'art. 9 (Oneri di manutenzione).

Per l'uso delle attrezzature di lavoro si rimanda a quanto previsto dal titolo III capo I (Uso delle attrezzature di lavoro) del D.Lgs. n. 71/2008 e s.m.i.

Art 19- COPERTURE ASSICURATIVE

E' a carico del CONCESSIONARIO ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione della presente convenzione.

Il CONCESSIONARIO risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nella gestione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Il CONCESSIONARIO solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il CONCESSIONARIO è tenuto a stipulare un'apposita polizza assicurativa con Compagnia regolarmente iscritta all'Albo delle imprese dell'IVASS (ramo "responsabilità civile generale"), a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno possa arrecare al Comune di Bene Vagienna, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente capitolato, ivi comprese le attività ed iniziative speciali che dovessero essere organizzate all'interno e per iniziativa del CONCESSIONARIO compresi danni per interruzione e/o sospensione del servizio.

Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore ad € 2.000.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabile Civile verso Terzi (RCT). Il massimale si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché reclamato.

Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica il risarcimento dei danni, eventualmente provocati nel corso del servizio di cui all'oggetto, per carenze del contratto assicurativo, per insufficiente massimale nonché per la previsione di franchigie, scoperti e/o limiti di risarcimento.

Le polizze dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata del contratto. Copia delle polizze dovrà essere consegnata ai Servizi Tecnici Comunali entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alle quietanze di intervenuto pagamento del premio.

Il CONCESSIONARIO dovrà trasmettere tempestivamente le quietanze di pagamento del premio per gli anni successivi ai Servizi Tecnici Comunali al fine di permettere di verificare il permanere della loro validità nel corso della durata del servizio.

In caso di sinistro l'onere della denuncia all'Autorità di PS compete al CONCESSIONARIO, il quale sarà tenuto ad informare tempestivamente il Comune per la verifica e valutazione dei danni.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa formulata secondo le prescrizioni del presente capitolato è condizione essenziale per la stipulazione del contratto.

ART. 20 – PENALITA'

Ove siano accertati fatti, comportamenti, omissioni che costituiscono violazione del presente capitolato, ovvero violazioni di norme o di regolamenti che posano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti, indicando il termine ritenuto congruo, pari a 15 giorni dal ricevimento della contestazione, per eventuali controdeduzioni.

Qualora il CONCESSIONARIO non provveda a fornire le predette controdeduzioni, o qualora le stesse non risultino sufficientemente valide, IL Comune, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal CONCESSIONARIO, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 26 (risoluzione del contratto).

In particolare, le inadempienze ritenute lievi a qualsiasi obbligo derivante dal presente Capitolato, comporteranno l'applicazione di una penalità di € 50,00 che potrà essere raddoppiata in caso di recidiva.

Nel caso di inadempienze più gravi, che non comportino la revoca della convenzione, il Comune si riserva di applicare le penalità in misura variabile da € 50,00 ad € 300,00; l'importo potrà essere raddoppiato in caso di recidiva.

Costituiscono gravi inadempienze:

- chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo o di sua parte fino a 3 giorni continuativi senza preventiva comunicazione motivata al Comune o senza giustificazione successiva;
- mancata concessione a terzi dell'uso dell'impianto senza giustificato motivo.

Oltre a quanto sopra riportato, l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare caso per caso la gravità delle inadempienze.

L'Amministrazione Comunale si riserva di far eseguire per ogni tipo di inadempienza ad altri il mancato o incompleto servizio. Le relative spese saranno addebitate al CONCESSIONARIO.

Le penalità e sanzioni verranno ritenute sui corrispettivi dovuti o prelevate dalla cauzione prestata dal CONCESSIONARIO.

ART. 21 – FACOLTA' DI RECESSO

Il CONCESSIONARIO ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della convenzione.

Il diritto di recesso è riconosciuto al CONCESSIONARIO solo nel caso di gravi, sostanziali ed eccezionali cause che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione, nonché nel caso di estinzione o scioglimento dell'ente. Il recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale almeno 6 mesi prima.

L'Amministrazione Comunale si riserva di recedere dalla presente convenzione in base all'art. 21 sexies della Legge 241/1990 ed ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile.

Inoltre l'Amministrazione Comunale, in caso di variazioni notevoli e rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o organizzativi qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di revocare la convenzione con preavviso di 90 giorni, senza che il CONCESSIONARIO possa sollevare eccezione ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

ART. 22 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Il CONCESSIONARIO con il fatto di sottoscrivere la convenzione espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel disciplinare e nel presente capitolato hanno carattere di necessità, in particolare dopo la stipulazione della convenzione il CONCESSIONARIO non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto luoghi, condizioni e circostanze locali nelle quali gli interventi di verifica si devono eseguire nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolare cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante la gestione del servizio.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere di diritto la convenzione ai sensi dell'artt. 1453–1454 del Codice Civile previa diffida a provvedere nel termine massimo di 15 giorni nei seguenti casi:

- chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo o di sua parte per oltre 3 giorni continuativi senza preventiva comunicazione motivata al Comune o senza giustificazione successiva;
- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, accertate dall'amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettono il funzionamento del servizio medesimo;
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre;
- esercizio di attività diverse da quelle ammesse;

- l'applicazione di tariffe difformi da quelle determinate dall'Amministrazione Comunale;
 - gravi motivi di ordine pubblico;
 - venir meno della fiducia nei confronti del CONCESSIONARIO dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con il tipo di gestione partecipata costituente una delle finalità della presente convenzione;
 - mancata regolarizzazione di inadempienze normative, retributive ed assicurative verso il personale così come previsto dall'art. 20 (modalità di pagamento).
- Troveranno applicazione, se attinenti, gli artt. 116, 135, 136 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 23 – STIPULA DELLA CONVENZIONE

La convenzione relativa al presente Capitolato è stipulata entro sessanta (60) giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento, ove non ricorrano i presupposti.

Art. 24 – SPESE RELATIVE ALLA STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE E REGISTRAZIONE

Tutte le spese inerenti alla stipulazione della convenzione relativa alla presente concessione sono a carico del concessionario.

ART. 25 – DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie relative alla convenzione sono devolute al Giudice ordinario e, in particolare, alla competenza del Foro di Cuneo.

Le controversie individuate dall'art. 244 D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.Lgs. 104/2010 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, qualora ne ricorrano i presupposti.

ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si applica la vigente normativa in materia di privacy (D.Lgs. n. 196/2003) e la vigente regolamentazione comunale in materia.

ART. 27 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio, oltre che al Codice Civile, alle disposizioni di legge vigenti in materia.